



Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2) (Sostituzione di certificati COVID-19 nell'applicazione per la conser- vazione)

Stato: 10 giugno 2022 / Entrata in vigore prevista delle modifiche: 13 giugno 2022

Osservazioni generali

I certificati COVID contengono informazioni o campi di dati che ne limitano la validità doppiamente: da un lato, la durata della protezione offerta dalla vaccinazione o da una guarigione è limitata (270 giorni per la vaccinazione completa, 180 giorni per la guarigione) (a). Dall'altro, i certificati COVID contengono un campo che indica la data di scadenza della validità della firma digitale o del sigillo elettronico (b).

Per i certificati COVID emessi fino al 12 luglio 2021, la validità del sigillo elettronico era limitata a un anno. Siccome recentemente l'UE ha emanato una deroga per i minorenni nell'ambito del turismo all'interno dello Spazio economico europeo, ossia una validità – per ora – illimitata per le persone sotto i 18 anni completamente vaccinate (a), vi è il rischio che i certificati siano – erroneamente – riconosciuti come non validi a causa del raggiungimento della data di scadenza del sigillo elettronico (b). I certificati emessi fino al 12 luglio 2021 per persone che oggi hanno meno di 18 anni vanno quindi riemessi con un sigillo elettronico valido più a lungo.

Per contenere il più possibile l'onere per gli emittenti e in particolare per i Cantoni, si prevede di ampliare l'applicazione per la conservazione con una nuova funzione che consentirà di inviare i certificati errati al sistema di emissione dei certificati COVID-19 e di ricevere un nuovo certificato corretto.

In futuro, tale funzione potrà inoltre essere utilizzata per sostituire i certificati che presentano una codifica errata o obsoleta oppure che devono essere riemessi – eventualmente con un contenuto modificato – in seguito a una modifica della situazione giuridica.

Commenti alla disposizione

Articolo 8a

Spetta ai Cantoni garantire l'emissione successiva di certificati di vaccinazione COVID-19 e di guarigione dalla COVID-19 (art. 7). Secondo l'*articolo 8a*, la Confederazione

può mettere a disposizione dei Cantoni una procedura automatizzata che consenta l'emissione di nuovi certificati nei casi descritti alle lettere a e b. I certificati che non possono più essere utilizzati o possono esserlo solo parzialmente per motivi tecnici, per esempio a causa di un difetto tecnico (*lett. a*), o in seguito a una modifica della situazione giuridica, per esempio un certificato valido solo in Svizzera che ora è riconosciuto sull'intero territorio di validità del certificato COVID digitale dell'UE (*lett. b*), potranno così essere sostituiti in modo rapido e semplice. Al tempo stesso, l'onere a carico dei Cantoni sarà ridotto – dato che la Confederazione stessa non può emettere certificati (art. 6a cpv. 5 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020¹). La (ri)emissione automatizzata sarà consentita da una nuova funzione nell'applicazione per la conservazione.

Siccome l'applicazione per la conservazione consente di salvare anche certificati esteri, occorre precisare che potranno essere convertiti con questa procedura automatizzata soltanto i certificati COVID-19 svizzeri (*cpv. 2*). È quindi esclusa la sostituzione di certificati COVID-19 esteri e di certificati revocati.

Come già per la creazione del certificato contenente soltanto i dati strettamente necessari (il cosiddetto certificato light), la conversione dei certificati avverrà all'interno dell'applicazione. Il certificato sarà trasmesso alla Confederazione integralmente e al titolare sarà rinviato nell'applicazione un nuovo certificato equiparato (*cpv. 3*). I certificati cartacei che danno diritto a un nuovo certificato secondo il capoverso 1 lettera a o b e non sono salvati nell'applicazione per la conservazione potranno continuare a essere riemessi dalle autorità esecutive cantonali.

¹ RS 818.102